



Provincia di Terni

**REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI
ED ALLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED
AUSILI FINANZIARI
A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DEL PATROCINIO GRATUITO**
(art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241)

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N. 40 DEL 12 MAGGIO 2008
IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2008

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 6 - comma 4 - dello Statuto della Provincia di Terni, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone e ad enti pubblici e privati.
2. Ai fini del presente Regolamento con la dizione "contributi" si ricomprendono tutte le fattispecie di cui al comma 1.
3. Lo stesso Regolamento disciplina, inoltre, le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Provincia di Terni per iniziative di particolare valore promosse da soggetti pubblici e privati.

Art. 2

(Scopo degli interventi, finanziamento e definizione dei criteri per la concessione)

1. La Provincia di Terni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della Legge 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3" e nell'intento di favorire la autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla vigente legislazione statale e regionale anche attraverso la concessione di contributi diretti a sostenere iniziative pubbliche e private che, nei diversi ambiti di competenza dell'Amministrazione, concorrono alla crescita economica, sociale e culturale della comunità provinciale.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1. sono individuati i seguenti ambiti omogenei:
 - a) – ambito dello sviluppo economico;
 - b) – ambito dello sport e del tempo libero;
 - c) – ambito della promozione turistica del territorio;
 - d) – ambito delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - e) – ambito dell'istruzione, dell'educazione e della didattica;
 - f) – ambito culturale (conoscenza e valorizzazione dei beni storici, culturali ed ambientali e delle tradizioni popolari del territorio provinciale; attività musicali, coreutiche, cinematografiche, teatrali, delle arti visive).
3. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, oppure di sue variazioni, può destinare fondi alla concessione di contributi per uno o più' degli ambiti di cui al comma 2 e per l'esercizio finanziario di riferimento.
4. Successivamente alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o di sue variazioni la stessa Giunta, su proposta dei Servizi competenti, approva, con apposito atto, i criteri per la concessione dei contributi qualora sia stato previsto lo stanziamento di fondi ai sensi del comma 2. Detti criteri possono essere differenziati a seconda degli ambiti di intervento di cui al comma 2. per tenere conto delle peculiarità di ciascuno di essi e devono consentire una valutazione oggettiva delle richieste, in base a parametri determinati.
5. I dirigenti competenti provvedono successivamente ad approvare ad emanare, per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2., un bando per la concessione dei contributi. Attraverso il bando sono resi noti le risorse disponibili, i criteri approvati dalla Giunta nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Ciascun bando è reso pubblico, per non meno di trenta giorni, attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia ed all'Albo Pretorio dell'Ente. Possono essere emanati bandi unici per due o più' degli ambiti omogenei di cui al comma 2.

Art. 3

(Soggetti beneficiari – ambito territoriale e temporale)

1. I contributi possono essere concessi a:
 - a. persone fisiche;
 - b. persone giuridiche pubbliche o private;
 - c. associazioni, i gruppi, comitati non aventi personalità giuridica.

2. Le iniziative ed i programmi per le quali la Provincia dispone la concessione di contributi devono avere come riferimento territoriale, ancorché non esclusivo purché prevalente, l'ambito della Provincia di Terni e devono svolgersi, avere inizio o essere state portate a termine entro il termine previsto dal bando di riferimento.

Art. 4

(Requisiti di carattere generale)

1. Le attività per la realizzazione delle quali viene richiesta alla Provincia la concessione di un contributo devono rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- a. devono poter essere ricomprese ed integrabili nell'ambito degli atti di programmazione generale e settoriale dell'Ente per l'anno di riferimento; non sono ammissibili domande di contributo in favore di iniziative relative a settori che esulino palesemente dalla competenza istituzionale della Provincia;
- b. devono offrire un contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio;
- c. non devono configurare attività di natura commerciale; se per la loro realizzazione sono richieste quote di iscrizione o partecipazione l'ammontare totale delle stesse non può essere superiore al venti per cento delle entrate.

2. Il soggetto organizzatore, destinatario dell'eventuale contributo, qualora associazione, gruppo, comitato ecc. deve escludere espressamente la finalità di lucro nei propri scopi statuari.

3. Al fine di rimarcare il carattere di sussidiarietà dell'intervento della Provincia, inoltre, l'entità del contributo non può essere superiore al cinquanta per cento delle spese preventivate dal soggetto organizzatore. In sede di liquidazione del contributo la percentuale è applicata al consuntivo delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi del successivo art. 9.

4. Il finanziamento delle iniziative promosse da soggetti privati non può presentare un concorso della pubblica amministrazione (Stato, Regione, Comuni, Province ed altri enti del settore pubblico) superiore al settantacinque per cento delle entrate previste. Qualora questo limite risulti dal preventivo ma non sia confermato in sede di consuntivo il contributo della Provincia è ridotto fino al ripristino del predetto valore.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento:

- a. le provvidenze erogate in attuazione di specifiche disposizioni di legge statali e regionali oppure di funzioni delegate, sub delegate o conferite alla Provincia, per le quali vigono le specifiche discipline di settore;
- b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi comunque formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c. il pagamento di quote associative, di contributi straordinari, di dotazioni patrimoniali in favore di Associazioni, Fondazioni, Enti di cui la Provincia sia formalmente socio. Sono esclusi i contributi per singole iniziative o attività dei medesimi soggetti, che ricadono nella disciplina del presente regolamento ovvero, ricorrendone le condizioni, in uno dei casi di esenzione di cui al presente comma;
- d. i contributi in favore di iniziative e programmi dei Comuni e di altri Enti pubblici per i quali viene ravvisato un interesse dell'Amministrazione Provinciale;
- e. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio- economica, tecnica e organizzativa;
- f. gli interventi socio-assistenziali effettuati in regime convenzionale;
- g. la concessione di coppe, medaglie, targhe e premi di rappresentanza o di altro genere, purché di modico valore, in occasione di singole manifestazioni;
- h. la erogazione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di progetti, manifestazioni, attività ed iniziative in genere il cui soggetto promotore sia, tra gli altri, la Provincia, purché il ruolo di soggetto promotore della Provincia sia formalizzato con deliberazione della Giunta Provinciale che approva il progetto;

i. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità.

2. Nei casi disciplinati dal comma 1. la concessione della provvidenza è disposta dal Dirigente del settore competente previa adozione, se necessario, da parte della Giunta Provinciale di apposito atto di indirizzo, che può essere anche unico per più iniziative o settori di intervento omogenei.

3. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente ovvero di carattere nazionale o internazionale e per le quali sussista un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia, la Giunta Provinciale può disporre l'erogazione in favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, di una delle provvidenze di cui all'art. 1 in deroga alle previsioni ed alle procedure di cui al presente Regolamento.

TITOLO II
MODALITÀ E PROCEDURE

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendano beneficiare di contributi secondo le norme contenute nel presente Regolamento devono presentare domanda su apposito modulo che verrà reso disponibile presso gli Uffici dell'Ente e sul sito internet istituzionale. Le domande devono essere presentate nei termini fissati dai rispettivi bandi emanati ai sensi del precedente articolo 2. Non sono ammissibili domande non redatte sul modulo appositamente predisposto o pervenute al di fuori del termine previsto dal bando di riferimento.
 2. In caso di emanazione di più bandi per ambiti omogenei diversi (articolo 2, comma 2.) ciascun soggetto può presentare, per una determinata iniziativa o attività, una sola domanda.
 3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
 4. Tutte le domande devono essere corredate della documentazione di cui al successivo art.7.
 5. E' ammessa la presentazione di domande a mezzo fax purché corredate da copia di un idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ed a mezzo posta elettronica certificata purché sottoscritte con firma digitale.
-

Art. 7

(Documentazione)

1. Alle domande di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. una scheda informativa sull'attività del soggetto richiedente;
 - b. una relazione illustrativa dell'attività o iniziativa per la quale si richiede l'erogazione della provvidenza, contenente la descrizione delle motivazioni, degli obiettivi, dei soggetti attuatori, dei luoghi e tempi di svolgimento ed ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione;
 - c. un preventivo (elenco delle spese da sostenere e delle entrate con cui si prevede di fronteggiarle); il preventivo deve risultare in pareggio e deve tenere conto dei limiti di cui all'articolo 4, commi 2. e 3.;
 - d. la copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente qualora persona giuridica di diritto privato, ovvero Associazione, Comitato, Gruppo senza personalità giuridica.
 2. La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma precedente deve essere prodotta solo in occasione della presentazione della prima domanda di contributo successiva alla entrata in vigore del presente regolamento e non va rinnovata per eventuali domande successive, salvo che non siano intervenute modificazioni ovvero non sia richiesto dalla Provincia in fase istruttoria.
 3. E' facoltà della Provincia poter richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.
-

Art. 8

(Procedimento Amministrativo)

1. Il Dirigente responsabile del Servizio che ha emanato il bando, ricevuta la istanza di contributo comunica al soggetto richiedente l'unità operativa competente, il nominativo del responsabile del procedimento, la data entro la quale deve essere prodotta eventuale documentazione istruttoria aggiuntiva a quella allegata alla domanda e quella di conclusione del procedimento.
2. Il Dirigente stesso, entro i due mesi successivi alla data fissata per la presentazione delle domande, tenuto conto delle risultanze della istruttoria, decide con provvedimento motivato sulla ammissibilità delle domande istruite dal Servizio e, per quelle ritenute ammissibili, sulla concessione o meno del contributo richiesto e sulla relativa entità.

3. Il provvedimento di concessione o diniego di cui al comma precedente è assunto tenuto conto dei fondi disponibili, dei requisiti generali di cui all'art. 4 e dei criteri fissati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 2.

5. Al soggetto richiedente viene data comunicazione del provvedimento di accoglimento o rigetto, ovvero di quello di inammissibilità della domanda, nei trenta giorni successivi alla sua adozione. Nel caso in cui il provvedimento disponga la concessione del contributo la comunicazione elenca la documentazione da produrre ai fini della liquidazione ed indica il termine entro cui la stessa deve essere presentata.

Art. 9

(Liquidazione)

1. La liquidazione del contributo è disposta dal competente Dirigente entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto beneficiario, su apposito modulo di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:

- a. che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata è stata regolarmente realizzata secondo il programma presentato;
- b. il consuntivo delle spese sostenute e delle entrate con cui vi è stato fatto fronte;
- c. l'avvenuto assolvimento di tutti gli eventuali obblighi di legge relativi alla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- d. il regime fiscale applicabile ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73.
- e. l'indicazione delle modalità di pagamento fra quelle previste dalla Amministrazione Provinciale.

2. La documentazione di cui al comma 1. deve essere prodotta, a pena di decadenza del beneficio, entro tre mesi dal termine della iniziativa sovvenzionata, ovvero dalla comunicazione della avvenuta concessione se sopraggiunta ad iniziativa portata a termine.

3. E' facoltà della Provincia poter richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'istruzione della pratica di liquidazione e a comprova di quanto dichiarato.

4. Su richiesta dell'interessato, ed in casi particolari, può essere disposta una anticipazione del contributo concesso non superiore al quaranta per cento del contributo stesso; la percentuale è elevata al sessanta per cento nel caso in cui il richiedente sia un Comune o altro soggetto della pubblica amministrazione. La eventuale anticipazione deve essere restituita nei casi di cui al comma 4.

Art. 10

(Verifica dello stato di attuazione)

1. Il dirigente del Servizio interessato può disporre la verifica dello stato di attuazione delle iniziative sovvenzionate.

2. Qualora le verifiche evidenzino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito dell'attività sovvenzionata ovvero un'utilizzazione del contributo difforme dalla destinazione prestabilita, il dirigente dispone, previa diffida, la revoca del beneficio.

3. Si procede, previa diffida, alla revoca del contributo anche qualora la iniziativa o attività per la quale lo stesso è stato concesso non venga realizzata entro l'anno di riferimento. Può essere concessa, su motivata richiesta del beneficiario, una unica proroga.

Art. 11

(Patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia, senza assunzione di alcun onere, delle iniziative promosse da soggetti terzi ritenute di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, da pubblicizzare con l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Terni". La concessione del patrocinio gratuito non consente l'uso dello stemma della Provincia, salvo formale e specifica autorizzazione per iniziative di particolare rilievo e valore.

2. Non può essere concesso il patrocinio a manifestazioni di carattere esclusivamente commerciale ovvero ricomprese in iniziative di carattere esclusivamente commerciale o aventi comunque esclusivamente finalità di lucro.
3. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Presidente della Provincia di Terni, pervenire di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio o avvio dell'iniziativa e descrivere in modo dettagliato contenuti, fini, tempi e modalità dell'iniziativa stessa. Si applica quanto previsto dal comma 1. dell'articolo 8.
4. Il patrocinio è concesso o negato con provvedimento motivato del Presidente, su proposta dell'Assessore competente per materia, previa istruttoria condotta dal relativo Servizio.
5. Il Servizio che ha condotto l'istruttoria trasmette al soggetto richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda; in caso di accoglimento indica le prescrizioni cui deve attenersi il soggetto beneficiario del patrocinio.
6. La Provincia di Terni resta in ogni caso estranea ad ogni obbligazione che dovesse insorgere fra il soggetto beneficiario del patrocinio ed eventuali soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in ordine alla organizzazione ed al finanziamento della iniziativa patrocinata.
7. E' fatto divieto ai soggetti organizzatori di manifestazioni, iniziative, attività comunque programmate apporre sui relativi materiali pubblicitari e/o informativi lo stemma della Provincia, ovvero dizioni comunque riferite a eventuali riconoscimenti dell'Ente (patrocinio, contributo ecc.) se ciò non risulta da atti adottati formalmente dagli Organi competenti ai sensi del presente Regolamento in data antecedente a quella di inizio della manifestazione o attività.

Art. 12

(Condizioni generali di concessione)

1. La Provincia di Terni resta in ogni caso estranea a ogni rapporto o obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
 2. La Provincia di Terni non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di iniziative per le quali ha concesso contributi, né in merito alla gestione posta in essere dai soggetti organizzatori.
 3. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le attività finanziate che esse si realizzano con il contributo della Provincia di Terni. E' concesso l'uso dello stemma della Provincia. Si prescinde da quanto sopra qualora la formale comunicazione della concessione del contributo intervenga dopo che l'iniziativa è stata realizzata ovvero in termini temporali tali da non consentire oggettivamente il rispetto della prescrizione.
 4. L'inosservanza da parte dei beneficiari delle provvidenze delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni comunque comunicate dalla Provincia comporta, previa diffida, la revoca della concessione del beneficio.
 5. La concessione di sovvenzioni, contributi o benefici di qualunque tipo non conferisce alcun diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
-
-

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

(Albo dei beneficiari - Pubblicazione dell'elenco dei benefici concessi)

1. Tutti i soggetti ammessi alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento sono iscritti all'Albo previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Detto Albo contiene i dati identificativi del beneficiario, l'indicazione dei contributi concessi e la relativa finalità nonché la disposizione di legge in base alla quale sono stati erogati. Si osservano le vigenti norme sulla tutela dei dati personali.
2. La tenuta dell'Albo è affidata al Servizio Affari Generali e Istituzionali. L'Albo è pubblico e viene aggiornato per ogni esercizio finanziario.
3. L'accesso all'Albo è gratuito e ne viene disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia fino alla pubblicazione di quello relativo all'esercizio successivo.

Art. 14

(Entrata in vigore – Norma transitoria)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 29 giugno 2000 ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le istanze di contributo che all'atto della entrata in vigore del presente Regolamento risultino istruite dai Servizi competenti ai sensi del Regolamento precedentemente in vigore, giudicate ammissibili ma non valutate nel merito sono inserite – ai fini della valutazione – fra quelle presentate a seguito della prima emanazione dei bandi di cui all'articolo 2 – comma 5 – per l'ambito specifico di appartenenza.